



CAMERA DI COMMERCIO  
SASSARI

## DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE

### OGGETTO: ART. 20 D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016 “REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE” - PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31-12-2023.

Il Presidente informa i presenti circa la necessità di provvedere entro il 31/12/2023 all'assolvimento di quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” per la revisione delle partecipazioni detenute al 31/12/2023.

Nello specifico il T.U. prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 4, comma 1).

Tale revisione periodica fa seguito a quella straordinaria disposta dall'art. 24 del Testo Unico citato riferita alle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 e adottata dall'Ente con Determina Presidenziale n. 3 del 29/09/2017, ratificata dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 54 del 16/10/2017.

Il Presidente prosegue ricordando che la norma in questione dispone una nuova valutazione delle partecipazioni per le quali si era stabilito il mantenimento senza interventi di razionalizzazione in modo tale da confermare o meno la scelta effettuata a suo tempo.

## LA GIUNTA

UDITO quanto riferito dal Presidente;

VISTO l'articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” così come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere mantenute, dismesse o fatte oggetto di misure di razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20, commi 1 e 2 dello stesso decreto;

VISTA la determina presidenziale n. 3 del 29/09/2017 di approvazione del piano di revisione straordinaria, ratificata con provvedimento di Giunta n. 54 del 16/10/2017;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che dispone la revisione periodica delle partecipazioni detenute a partire da quelle detenute al 31/12/2017 e l'adozione del provvedimento relativo;

VISTE le indicazioni espresse in merito alle partecipazioni di sistema da parte dell'Unioncamere Nazionale e le linee guida divulgate dal M.E.F. - Dipartimento del Tesoro in accordo con la Corte dei Conti;

CONSIDERATO che sulla base delle disposizioni citate e in seguito alla ricognizione delle informazioni precedentemente assunte è stato predisposto, col coordinamento del Segretario Generale, il nuovo piano delle partecipazioni camerali che si allega alla presente delibera quale parte integrante;

PRESO ATTO che da tale piano si conferma quanto stabilito in occasione della revisione straordinaria circa il **mantenimento** delle seguenti partecipazioni:

INFOCAMERE SCPA  
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL  
TECNOSERVICECAMERE SCPA  
BORSA MERCI TELEMATICA SCPA  
IC OUTSOURCING SCRL  
TECNO HOLDING SPA

GEASAR SPA  
LOGUDORO GOCEANO SCARL  
GAL ANGLONA-ROMANGIA  
GAL ALTA GALLURA

e la **razionalizzazione** delle proprie partecipazioni nelle seguenti società:

RETECAMERE SCARL IN LIQ.NE per la quale si è in attesa della conclusione della liquidazione  
SOCIETA' IPPICA SASSARESE per la quale è stata avviata procedura di recesso e si è in attesa della liquidazione della  
quota;

All'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

di adottare il piano di revisione periodica - in scadenza al 31/12/2024 - delle partecipazioni detenute dall'Ente camerale alla data del 31 dicembre 2023, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante.

La presente delibera non è soggetta a controllo, ai sensi del comma 4/bis dell'art. 1 della Legge Regionale n. 38 del 13/12/1994, così come modificata dall'art.1 della L.R. n. 4 del 13/1/1995.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Pietro Esposito

IL PRESIDENTE  
Ing. Stefano Visconti